



COMUNE DI STEZZANO

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER IL DEPOSITO
DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO**

INDICE

ART. 1	Oggetto
ART. 2	Disposizione anticipata di trattamento (DAT)
ART. 3	Soggetti legittimati a presentare la DAT
ART. 4	Banca dati nazionale delle DAT. Finalità
ART. 5	Nomina del Fiduciario
ART. 6	Modalità di deposito della DAT
ART. 7	Soggetti che possono prendere visione della Banca dati nazionale delle DAT
ART. 8	Attività di pubblicizzazione ed informazione
ART. 9	Rinvio
ART. 10	Entrata in vigore

ALLEGATI

ART. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito dell'autonomia e potestà amministrativa spettante al Comune, disciplina le modalità di deposito delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT).
2. Con l'istituzione del presente regolamento valido per il Comune di Stezzano, in quanto ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, persegue la finalità di tutelare, anche nella fase terminale della vita umana, la piena dignità e il pubblico rispetto della persona.

ART. 2 – Disposizione anticipata di trattamento (DAT)

Ai fini del presente regolamento, con la locuzione “dichiarazione anticipata di trattamento” o “DAT” (detta anche: “testamento di vita” o “testamento biologico”) si designa la manifestazione di volontà, contenuta in un documento debitamente sottoscritto, con la quale una persona fisica indica in anticipo i trattamenti medici ai quali intende essere o non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente e irreversibile.

ART. 3 – Soggetti legittimati a presentare la DAT

Sono soggetti legittimati a presentare la DAT, nelle forme e secondo le modalità previste dal presente regolamento, gli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Stezzano, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e abbiano la piena capacità di agire.

ART. 4 – Banca dati nazionale delle DAT. Finalità

1. Nella banca dati sono iscritti nominativamente tutti i soggetti che abbiano redatto e depositato, presso il proprio Comune, la DAT (cd. disponenti); nella banca dati sono altresì iscritti i fiduciari di cui al successivo art. 6.
2. La banca dati ha lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione del testamento biologico e la fonte di provenienza della DAT.

ART. 5 – Nomina del Fiduciario

Il disponente, all'atto della richiesta di iscrizione nella banca dati, nomina un eventuale fiduciario. Al fiduciario, che deve essere un soggetto maggiorenne che abbia la piena capacità di agire, spetta il compito di dare fedele esecuzione alla volontà del disponente ove questi diventi incapace di intendere e di volere, relativamente ai trattamenti medici da eseguire o non eseguire. A tal fine, il fiduciario, se nominato, deve firmare la DAT del disponente e farsi rilasciare da quest'ultimo una copia del numero della DAT assegnato dal sistema.

ART. 6 – Modalità di deposito della DAT

1. L'ufficiale di Stato Civile del Comune di Stezzano informa il disponente che le DAT sono trasmesse in elettronico alla banca dati presso il Ministero della salute, quindi acquisisce la DAT redatta in forma scritta e tutte le informazioni richieste al fine di procedere alla corretta compilazione del modulo online. La DAT sarà allegata in copia al modulo online ove il disponente abbia espresso il consenso alla trasmissione di copia della stessa alla banca dati. In caso di dissenso a detta trasmissione, nel modulo online dovrà essere indicato dove la DAT è reperibile.
2. Non esistono moduli imposti dalla Legge; tuttavia, il Comune di Stezzano mette a disposizione un facsimile da utilizzare a fini di consultazione per agevolare la stesura della propria DAT. Inoltre, qualsiasi modifica venga apportata al modulo non comporta una modifica al presente regolamento.
3. La norma prescrive che chi stipula il testamento biologico abbia acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte. Per l'ufficiale di Stato Civile diventa quindi prioritario verificare che il cittadino abbia preventivamente parlato con un medico. Il preventivo confronto con il medico è assolutamente imprescindibile, in quanto il

paziente non può esigere trattamenti che siano contrari alle norme di legge o alla deontologia professionale.

4. Il deposito della propria DAT può essere effettuato solo previo appuntamento con l'ufficiale di Stato Civile presso l'ufficio Servizi Demografici del Comune di Stezzano. Prima di consegnare la propria DAT, il disponente può valutare di fornire una copia della stessa al proprio fiduciario.
5. Il disponente deve presentarsi con un documento d'identità in corso di validità e codice fiscale e, se nominato, con una fotocopia di un documento d'identità in corso di validità e codice fiscale del fiduciario, il quale dovrà aver dato preventivamente il proprio assenso alla nomina, firmando la DAT.
6. Al disponente, su sua richiesta, può essere rilasciata una copia del riepilogo del modulo depositato online al momento dell'iscrizione alla banca dati. Successivamente, gli verrà inoltrata la mail con il numero assegnato alla propria DAT dal ministero.
7. La DAT registrata resta valida fino a che il disponente non decida di modificarla o revocarla. La revoca o la modifica della DAT depositata non comporta alcun obbligo per il Comune di comunicazione ai fiduciari indicati nella dichiarazione revocata o modificata.
8. Il funzionario accettante non conosce il contenuto della DAT, in quanto atto strettamente personale: pertanto, il Comune di Stezzano, il funzionario accettante e i soggetti preposti al deposito della DAT non rispondono dei contenuti della stessa e nemmeno dell'efficacia, dell'opponibilità e di qualsiasi altro effetto della dichiarazione resa.

ART. 7 – Soggetti che possono prendere visione della Banca dati nazionale delle DAT

1. La banca dati non è pubblica.
2. Possono accedere ai dati contenuti nella banca dati: il disponente, il fiduciario (se nominato) e il medico che ha in cura il paziente. L'accesso alla banca dati avviene attraverso un'autenticazione digitale.

ART. 8 – Attività di pubblicizzazione ed informazione

L'Amministrazione comunale si attiva affinché le disposizioni del presente regolamento siano pubblicizzate in tutto il territorio comunale, nelle forme ritenute più opportune.

ART. 9 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

ART. 10 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 30° giorno successivo, a quello in cui è divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet del comune, unitamente alla modulistica.